



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 11.04.2016

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE**, alle ore **19,52**, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in oggetto, i consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROMIZI ANDREA (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 VARASANO LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 PITTOLA LORENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 CASTORI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 MIGNINI STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 LUCIANI CLAUDIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 NUCCIARELLI FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CENCI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 LEONARDI ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 FRONDUTI ARMANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 MORI EMANUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 PERARI MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 BORI TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 CAMICIA CARMINE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 VEZZOSI ALESSANDRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 TRACCHEGIANI ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 BORGHESI ERIKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 SORCINI PIERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25 MICCIONI LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 NUMERINI OTELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 MIRABASSI ALVARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 VIGNAROLI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 BISTOCCHI SARAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ROMIZI GABRIELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 MENCARONI DIEGO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 SCARPONI EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 ARCUDI NILO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 FELICINI MICHELANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 ROSETTI CRISTINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 DE VINCENZI SERGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 GIAFFREDA STEFANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 PASTORELLI CLARA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 PIETRELLI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede la seduta il **PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO**, con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA**.

Scrutatori designati i Signori Consiglieri ===.

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta G.C. n. 29 del 22.03.2016;

Premesso che:

- il Comune di Perugia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012 ha istituito l'imposta di soggiorno, fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2013, e ha approvato il relativo regolamento;
- l'imposta di soggiorno è stata istituita dall'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale";
- secondo quanto previsto dalla norma citata i comuni capoluogo di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno; il gettito derivante dal tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione,

PROT. n.		del	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **14.04.2016**

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **23.04.2016**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal **14.04.2016** al **28.04.2016**
senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

PERUGIA, li 29.04.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Di Massa
f.to F. Di Massa

fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, oltre ai relativi servizi pubblici locali;

- la norma statale, all'art. 4, comma 3, ha previsto altresì un apposito regolamento nazionale – da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011 – al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta e ha demandato alla potestà regolamentare dei comuni ulteriori modalità applicative del tributo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il termine stabilito è stata riconosciuta ai comuni la facoltà di istituire e disciplinare il tributo;

Considerato che:

- successivamente all'approvazione della nuova imposta da parte del Consiglio comunale, il regolamento approvato è stato oggetto di successive modificazioni, approvate con deliberazioni consiliari nn. 1 del 7.1.2013; 10 del 21.1.2013; 48 del 27.5.2013;

Ritenuto opportuno, nell'esercizio della potestà regolamentare disciplinata dalla vigente normativa, modificare come segue l'articolo 4, comma 1, del vigente regolamento dell'Imposta di soggiorno:

Testo vigente	Nuova formulazione
<p>Articolo 4 Misura dell'imposta</p>	<p>Articolo 4 Misura dell'imposta</p>
<p>1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL, da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.</p>	<p>1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL, da un minimo di € 0,25 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi.</p>

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, stabilisce che i Comuni, oltre con proprio regolamento, hanno facoltà di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo in materia di imposta di soggiorno;

Ritenuto di esentare dall'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo; l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti, aggiungendo la lettera e) al primo comma dell'articolo 5 del vigente regolamento, integrando di conseguenza le modalità di documentazione della stessa fattispecie agevolativa prevista nell'articolo in esame:

Testo vigente	Nuova formulazione
<p>Articolo 5 Esenzioni</p>	<p>Articolo 5 Esenzioni</p>
<p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;</p> <p>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati pres-</p>	<p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;</p> <p>b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati pres-</p>

<p>so strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di <i>day hospital</i> e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;</p> <p>c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;</p> <p>d) gli studenti iscritti nelle Università e Istituzioni di Alta formazione di Perugia.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso.</p>	<p>so strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di <i>day hospital</i> e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;</p> <p>c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;</p> <p>d) gli studenti iscritti nelle Università e Istituzioni di Alta formazione di Perugia;</p> <p>e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto alla lettera d) l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso; - quanto alla lettera e) la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.
---	--

Preso atto, altresì, che:

- la **Corte dei conti, Sezione di Controllo del Veneto**, con deliberazione n. 19/2013 PAR, con riferimento all'Imposta di soggiorno ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come **agenti contabili di fatto**;
- tale interpretazione, come evidenziato nello stesso parere, è in linea con quanto stabilito dall'art. 74, comma 1, della Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923), ai sensi del quale gli agenti contabili e coloro che hanno "maneggio qualsiasi" di denaro pubblico, devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti;
- si rende pertanto necessario modificare come segue l'art. 7 del vigente regolamento dell'Imposta di soggiorno, aggiungendo il comma 4:

Testo vigente	Nuova formulazione
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Perugia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. 2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. 	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Perugia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. 2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. 4. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Perugia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Alla luce di quanto rappresentato;

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) per effetto del quale il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, previsto per il corrente anno al 30 aprile, e che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole sulla presente proposta di deliberazione espresso dalla dirigente dell'Unità operativa Gestione Entrate dr.ssa Donatella Picchiotti e il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal dirigente dell'Area Servizi Finanziari e di controllo, dr. Mirco Rosi Bonci;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Perugia, ai sensi dell'art. 239 del TUEL; Dato atto del parere espresso dalla I e dalla II Commissione Consiliare Permanente, competenti per materia; Udita la relazione del Presidente della I Commissione Consiliare Permanente, gli interventi, le dichiarazioni di voto;

.....OMISSIS.....

Con 19 voti favorevoli (Castori Carlo, Cenci Giuseppe, De Vincenzi Sergio, Felicioni Michelangelo, Fronduti Armando, Leonardi Angela, Luciani Claudia, Mignini Stefano, Nucciarelli Franco, Numerini Otello, Pastorelli Clara, Perari Massimo, Pittola Lorena, Romizi Andrea, Romizi Gabriele, Scarponi Emanuele, Tracchegiani Antonio, Varasano Leonardo, Vignaroli Francesco), 12 astenuti (Arcudi Nilo, Bistocchi Sarah, Borghesi Erika, Bori Tommaso, Camicia Carmine, Giaffreda Stefano, Miccioni Leonardo, Mirabassi Alvaro, Mori Emanuela, Pietrelli Michele, Rosetti Cristina, Vezzosi Alessandra), espressi con sistema di votazione elettronico dai n. 31 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA:

- alla luce di quanto rappresentato nella parte narrativa del presente atto, la modifica, come segue, del regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012 e successive modificazioni:

- o **Articolo 4 "Misura dell'imposta": il comma 1 viene così riformulato:**

"1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL, da un minimo di € 0,25 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi.";

- o **Articolo 5 "Esenzioni": al comma 1 viene aggiunta la lettera e):**

"1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

.....(omissis)

- e) *"gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti."*;

- o **l'ultimo periodo dello stesso articolo 5 viene modificato come segue:**

"L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

- **quanto alla lettera d)** *l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso;*
- **quanto alla lettera e)** *la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare."*;

- o **Art. 7 "Obblighi dei gestori delle strutture ricettive": viene aggiunto il comma 4:**

"Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Perugia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente."

- di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze la presente deliberazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.